

Allegato A)

COMUNE DI PORTOFINO
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche**
(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Indice generale

1. INTRODUZIONE
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE..... ..
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....
4. CONCLUSIONI.....

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *“processo di razionalizzazione”* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*. In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Portofino, con atto del Consiglio comunale n. 17 del 29/09/2017, approvava il *“Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie”*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "*in house*" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 29/09/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
Portofino Mare S.r.l.	Diretta	Gestione Autoparcheggio, Centro Congressi, Servizi igienici	100%	
S.T.L. Terre di Portofino S.r.l.	Diretta	Promozione Turistica	1,66%	
ASMEL Consortile S.r.l.	Diretta	Centrale di Committenza	0,11058844321%	
Portofino Servizi Turistici S.r.l.	Diretta	Già gestore dei servizi "portuali" - Rinvio alla definizione dei contenziosi giudiziali-arbitrali pendenti	49%	

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di

euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegato "1" - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 29/09/2017, questo Comune ha provveduto ad *attivare, e/o a proseguire*, le *attività/procedure* necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, evidenziando che non sussistevano le motivazioni per l'alienazione delle partecipazioni detenute dal Comune di Portofino. La ricognizione effettuata **non prevede**, al momento un nuovo piano di razionalizzazione, facendo presente, tuttavia, quanto di seguito.

Con riferimento alla Portofino Servizi Turistici S.r.l. (P.S.T. S.r.l.), una società a partecipazione pubblica a maggioranza privata, detenuta al 49% dal Comune di Portofino, si fa presente che l'Amministrazione comunale non possiede ancora elementi sufficienti per definire le sorti della sua partecipazione.

Si sintetizzano nel prosieguo le principali ragioni.

Il 31.12.2020 è cessata l'efficacia dell'affidamento in capo alla P.S.T. S.r.l. dei servizi pubblici relativi all'ambito portuale regolato con il Disciplinare n. 1383/2008.

In forza della Determinazione num. 60 del 30.12.2020, il Comune di Portofino ha ri-assegnato a sé stesso (come in passato) le aree demaniali marittime che costituiscono l'ambito portuale mentre con la successiva Delibera di Consiglio Comunale num. 2 del 10.02.2021 è stata disposta la gestione comunale dei servizi pubblici portuali/nautici, riservandosi per il futuro di procedere, se ne sussisteranno i presupposti, ad affidare i suddetti nella forma *in house providing*.

La Determinazione num. 60/2020 di auto-assegnazione delle aree demaniali marittime menzionate è stata oggetto di triplice impugnazione dinanzi il T.A.R. Liguria (R.G. 176/2021, R.G. 160/2021, R.G. 222/2021). Il ricorso R.G. 176/2021 è stato definito -con esito positivo per l'Amministrazione Comunale- con Sentenza n. 946 del 9.11.2021 e decorrono i termini per l'impugnazione, mentre i restanti gravami sono ancora pendenti.

A quanto sopra si aggiunge che la cessazione dell'efficacia del Disciplinare num. 1383/2008 ha, a sua volta, avuto conseguenze anche nel rapporto tra il socio di

maggioranza di P.S.T. S.r.l. (Società Gestione Eventi S.r.l. anche “S.G.E. S.r.l.”) e il socio Comune: il 27.07.2021 S.G.E. S.r.l. ha depositato Ricorso al Tribunale Civile di Genova per la nomina di Collegio Arbitrale lamentando, in particolare, inadempimenti ad una serie di Accordi definiti Transattivi afferenti il Disciplinare num. 1383/2008. Il procedimento arbitrale è in fase introduttiva.

E’ da ritenersi che i contenziosi elencati, influenzando sulla gestione dei servizi resi sulle aree demaniali oggetto di auto-assegnazione e sull’auto-assegnazione medesima, limitano l’operato di codesta Amministrazione in relazione non solo alle sorti della sua partecipazione in P.S.T. S.r.l. ma anche in relazione alle sorti della stessa P.S.T. S.r.l., la quale non si esclude a priori che, nel perimetro consentito dalla normativa vigente, possa mantenere un ruolo di utilità attraverso, ad esempio, una sua riorganizzazione. Occorre, quindi, attendere gli sviluppi dei contenziosi in essere per meglio verificare l’interesse concreto dell’Amministrazione comunale.

A ciò si deve aggiungere che, in ogni caso, l’Ar. 16 (Proroga moratoria per le PMI) comma 3bis D.L. 73/2021 (“Decreto sostegni bis”) convertito in Legge, con modifiche, dalla L. 23.07.2021, n. 106 con decorrenza dal 25.07.2021, dopo il comma 5bis dell’art. 24 (Revisione straordinaria delle partecipazioni) TUSP D.Lgs. 175/2016 ha inserito il comma 5ter.

Il suddetto comma autorizza le amministrazioni pubbliche, per tutto l’anno 2022, a non procedere all’alienazione delle partecipazioni pubbliche *«nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019»*. A tal fine, si rende noto che i bilanci della P.S.T. S.r.l. soddisfano il requisito indicato dal Legislatore. In conclusione, con riferimento alla P.S.T. S.r.l., ogni decisione su piani di riassetto - sul mantenimento della quota e/o su eventuali operazioni societarie (compresa la fusione, soppressione, messa in liquidazione, cessione o altro) - è da rinviarsi al primo momento utile che consenta di maturare scelte precise e ragionate, possibili solo in presenza di condizioni giuridico/amministrative chiare.

4. CONCLUSIONI

Come evidenziato nel paragrafo precedente, l’attuale ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Portofino, risultante dall’Allegato 1) corredato dallo Schema per il censimento annuale delle partecipazioni detenute dall’amministrazione comunale e dallo Schema per il censimento annuale dei rappresentanti dell’amministrazione presso le società partecipate, conferma le motivazioni per il mantenimento delle partecipazioni detenute, in quanto rientranti pienamente nella previsione dell’art. 4, comma 2, del T.U.S.P.

Il Responsabile del Settore
Economico – Finanziario

(Dott. Stefano Priolo)